REGOLAMENTO AZIENDALE

PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE IN APPLICAZIONE DELL' ART. 113 DEL D. LGS. N 50/2016 E SS.MM.II. DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

(Deliberazioni Asst di Lodi n. 1266 del 06/10/2023 e n.1284 del 12/10/2023)

Sommario

PREMESSE NORMATIVE 2
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ 4
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI GENERALI E PRINCIPI 4
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 4
ARTICOLO 4 – FUNZIONI TECNICHE OGGETTO DEGLI INCENTIVI 5
ARTICOLO 5 - LIMITE CORRELATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO E INCREMENTI DEL FONDO 5
ARTICOLO 6 – PRESUPPOSTI NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI, INCENTIVI E LAVORO STRAORDINARIO 6
6.1 Presupposti necessari per l'applicazione dell'incentivo 6
6.2 Esclusioni e limitazioni per l'applicazione dell'incentivo 6
6.3 Incentivi e ore di lavoro straordinario 7
ARTICOLO 7 – DESTINAZIONE DEL FONDO 7
ARTICOLO 8 – DETERMINAZIONE DEL FONDO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI - CRITERI FASCE DI IMPORTO E PERCENTUALI 8
8.1 Criteri per la costituzione del fondo per forniture di beni e servizi 8
8.2 Fasce di importo e percentuali per forniture di beni e servizi 9
8.3 Criteri e percentuali di ripartizione per forniture di beni e servizi 10
ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DEL FONDO LAVORI - CRITERI FASCE DI IMPORTO E PERCENTUALI 12
9.1 Criteri per la costituzione del Fondo per lavori 12
9.2 Fasce di importo e percentuali per lavori 13
9.3 Criteri percentuali di ripartizione per i lavori 14
ARTICOLO 10 – REGISTRAZIONE A BILANCIO 16
ARTICOLO 11 – MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO 17
ARTICOLO 12 – CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO 19
ARTICOLO 13 – CENTRALE DI COMMITTENZA 19
ARTICOLO 14 – RIDUZIONE DELL'INCENTIVO E INCREMENTO DEL FONDO 19
ARTICOLO 15 – QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO 19
ARTICOLO 16 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 20
ARTICOLO 17 – UTILIZZO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 4, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 20
ARTICOLO 18 – CLAUSOLA GENERALE E DI RINVIO 21
ARTICOLO 19 – ENTRATA IN VIGORE 21

PREMESSE NORMATIVE

Il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti pubblici" e sue successive modifiche e integrazioni, all'art. 113 "Incentivi per le funzioni tecniche", dispone che:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito ***fondo*** *risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate* ***sull'importo dei lavori, servizi e forniture****, posti a base di gara* ***per le funzioni tecniche*** *svolte dai dipendenti delle stesse* ***esclusivamente*** *per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di* ***una centrale di committenza*** *possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica* ***agli appalti relativi a servizi o forniture*** *nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

3. ***L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo*** *costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

4. ***Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo*** *di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie*

funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

*5. Per i compiti svolti dal personale di una **centrale unica di committenza** nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

*****

La Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta regionale n. XI/2672 del 16/12/2019 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020" (*cd. regole di sistema*) Suballegato n.1, ha espresso specifiche indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016; le indicazioni regionali sono state formulate anche in ragione della evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato l'istituto "Incentivi per funzioni Tecniche" disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente **Regolamento**, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative e delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato n.1, disciplina le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e sue successive modifiche e integrazioni.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia nell'approvvigionamento di beni e servizi e nella realizzazione ed esecuzione a regola d'arte di lavori, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Ai fini del presente regolamento si intende:
- ✓ per "Codice" il Codice dei Contratti pubblici, emanato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ per "Incentivo" il fondo incentivi per funzioni tecniche previsto dall'articolo 113, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016;
- ✓ per "DGR N. XI/2672 del 16.12.2019 -Sub allegato 1" le indicazioni di regione Lombardia per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
- ✓ per "RUP" il Responsabile Unico del Procedimento;
- ✓ per "DEC" il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- ✓ per "DL" il Direttore dei lavori;
- ✓ per "Gara" qualsiasi procedura sia essa ad evidenza pubblica o negoziata di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D. Lgs. 50/2016;

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente Regolamento **si applica al personale dipendente con qualifica non dirigenziale,** che svolge direttamente o collabora alle funzioni tecniche inerenti le attività individuate dall'art.113 del Codice.

In particolare il Regolamento si applica:
- ✓ al personale in servizio, che concorre, per fini istituzionali, a migliorarne l'efficienza e l'efficacia con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale;
- ✓ ai dipendenti di altre stazioni appaltanti, che assumono gli incarichi conferiti dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi nei casi stabiliti dall'articolo 5.

Sono soggetti interessati:

a) il RUP, il DEC, il DL e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o delle attività elencate nell'articolo 4, connesse all'approvvigionamento di beni e servizi e alla realizzazione di lavori;
b) i collaboratori, formalmente individuati, dei soggetti di cui alla lettera a), intendendosi per collaboratori coloro che, su aspetti tecnici, giuridici, amministrativi o sanitari, in rapporto alla singola funzione e alla specifica competenza, non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono, anche in veste di ufficiale rogante, parte o tutto l'insieme di atti e attività che caratterizzano la funzione stessa.

L'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici, dispone che gli incentivi per le funzioni tecniche **non** si applicano al **personale con qualifica dirigenziale.**
Nel caso in cui una o più attività di cui al comma 2 dell'art 113 del Codice siano riconducibili a figure dirigenziali, le rispettive quote di incentivo, calcolate sui parametri fissati dal presente regolamento, sono destinate alla parte di fondo indisponibile per il personale, da impiegare nella realizzazione di investimenti tecnologici e formativi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 4 dell'art. 113. (DGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato n.1- punto 3).

ARTICOLO 4 – FUNZIONI TECNICHE OGGETTO DEGLI INCENTIVI

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, la corresponsione dell'incentivo è subordinata all'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività:

- ✓ di programmazione della spesa per investimenti (programma biennale degli acquisti di beni e servizi; programma triennale dei lavori pubblici)
- ✓ di valutazione preventiva dei progetti;
- ✓ di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- ✓ di responsabile unico del procedimento (RUP);
- ✓ di direzione dei lavori;
- ✓ di direzione dell'esecuzione (DEC);
- ✓ di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- ✓ di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto
- ✓ dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ARTICOLO 5 - LIMITE CORRELATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO E INCREMENTI DEL FONDO

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le eventuali somme non spettanti al dipendente, perché eccedenti il predetto importo percentuale, incrementano il fondo di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive di accertamento (art.11), incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113.

ARTICOLO 6 – PRESUPPOSTI NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI, INCENTIVI E LAVORO STRAORDINARIO

6.1 Presupposti necessari per l'applicazione dell'incentivo

Sono presupposti necessari per l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche:

a. lo svolgimento effettivo di una delle attività previste dall'art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici. L'elencazione delle attività indicate nel suddetto articolo è tassativa;
b. le attività incentivabili devono essere riferibili a contratti affidati mediante procedura di gara, seppure in forma semplificata. Presupposto necessario per la maturazione del diritto alla percezione dell'incentivo, è lo svolgimento di una PROCEDURA DI GARA o, comunque, di una PROCEDURA COMPARATIVA;
c. gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del Codice sono destinabili al personale dipendente esclusivamente in relazione a contratti di appalto e **non anche ai contratti di concessione** (Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie N. 15/SEZAUT/2019/QMIG);
d. gli incentivi di cui alla norma in parola sono comprensivi dì oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'amministrazione.

6.2 Esclusioni e limitazioni per l'applicazione dell'incentivo

In conformità alle disposizioni normative, alle indicazioni regionali [1] e all'orientamento della giurisprudenza contabile, sono **escluse**, ai fini dell'accantonamento del fondo:

- le procedure ad affidamento diretto (senza confronto competitivo);
- le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore;
- le proroghe contrattuali;
- le procedure il cui valore sia inferiore a euro 40.000,00;

[1] *DGR N. XI/2672 del 16.12.2019 -Sub allegato 1 -pag. 241*
DGR N.XI/7758 del 28/12/2022 -Allegato 7 – pagg.10 e 11

- i contratti di concessione;
- gli appalti relativi beni e servizi per i quali non sia nominato il Direttore dell' Esecuzione (DEC) [2].

6.3 Incentivi e ore di lavoro straordinario

Al fine di evitare interferenza tra l'eventuale "duplicazione" delle voci incentivanti, nell'ottica di raggiungere il giusto contemperamento **tra il ricorso alle ore di lavoro straordinario**, quale strumento di ordine generale di compensazione del maggior impegno richiesto al dipendente per il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi e qualità dell'attività istituzionale e **l'incentivo per funzioni tecniche**, le ore di lavoro straordinario verranno rilevate, motivate e remunerate a titolo di ore straordinarie senza interferire col pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche; le ore di lavoro straordinario verranno preventivamente autorizzate dal Direttore della Struttura Complessa di riferimento, il quale, altresì, avrà cura di monitorare lo svolgimento delle predette attività.

ARTICOLO 7 – DESTINAZIONE DEL FONDO

Le amministrazioni aggiudicatrici destinano, ai sensi dell'art 113 comma 2 del Codice, al **fondo incentivante** risorse finanziarie **in misura non superiore al 2 per cento** sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo incentivante, come sopra costituito:

a) per un ammontare **pari all'80%** è destinato **alla ripartizione tra i soggetti aventi diritto**;
b) per un ammontare **pari al 20%,** ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato:
   - ✓ all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
   - ✓ all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
   - ✓ per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

[2] *DGR N. XI/2672 del 16.12.2019 -Sub allegato 1 pag. 242;* Corte dei Conti -sezione autonomie – deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG – ANAC Linee Guida n. 3

ARTICOLO 8 – DETERMINAZIONE DEL FONDO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI - CRITERI FASCE DI IMPORTO E PERCENTUALI

8.1 Criteri per la costituzione del fondo per forniture di beni e servizi

Nel provvedimento di indizione della procedura di gara o nella determinazione a contrarre (o atto equivalente) delle singole forniture di beni o servizi, verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo incentivante.

I criteri per la determinazione del fondo sono di seguito individuati:

1. La valorizzazione del fondo matura solo per **procedure di gara effettuate con modalità comparativa per importi superiori a Euro 40.000,00**.

2. Sono **esclusi** dall'accantonamento del fondo:
   - le procedure ad affidamento diretto (senza confronto competitivo);
   - le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, quando le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore;
   - le proroghe contrattuali: si sottolinea che la proroga tecnica di contratti scaduti non costituisce requisito per la costituzione del fondo;
   - le procedure di acquisto per beni e servizi il cui valore sia inferiore a euro 40.000,00 (anche se effettuate con procedura comparativa).[3]

   Per le gare aggregate e/o convenzioni centralizzare ARIA/Consip si precisa che:
   a) sono escluse dall'accantonamento del fondo le adesioni per importi complessivi inferiori a Euro 40.000,00;
   b) qualora, nel corso del singolo anno, siano effettuate più adesioni alla medesima gara aggregata e/o convenzione centralizzata i cui importi cumulati siano superiori a 40.000,00 euro, tali procedure sono da considerare per la determinazione del fondo.
   - i contratti di concessione;
   - le procedure di appalto relative a beni e servizi per i quali non sia nominato il Direttore dell' Esecuzione (DEC) [4]

3. L'adesione a gare già aggiudicate, per le quali non sia stata prevista la costituzione del fondo nel quadro economico, non costituisce requisito per la costituzione del fondo.

---

[3] *DGR N. XI/2672 DEL 16.12.2019 -Sub allegato 1 -pag. 241: si precisa che il l'esclusione ha rilievo "anche con la finalità evitare il ricorso indiscriminato al frazionamento delle forniture";*
[4] *DGR N. XI/2672 DEL 16.12.2019 -Sub allegato 1 pag. 242;* Corte dei Conti -sezione autonomie – deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG – ANAC Linee Guida n. 3

4. **Il fondo si costituisce**:

   - **per le gare autonome** (a livello di singola azienda): al momento della pubblicazione del bando (per acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria) o del lancio della procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel (per acquisti di valore compreso tra Euro 40.000,00 e la soglia comunitaria);

   - **per le gare aggregate**: per la quota parte dell'ASST di Lodi al momento della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura sulla piattaforma Sintel se l'ASST riveste il ruolo di azienda capofila; qualora invece l'ASST di Lodi rivesta il ruolo di "azienda aggregata", al momento dell'adesione per la quota parte di propria competenza;

   - **per le gare ARIA SpA o CONSIP SpA**: al momento dell'adesione da parte della ASST di Lodi alla convenzione centralizzata.

5. Per le procedure inerenti **l'acquisizione di beni e servizi finanziate dalla Comunità Europea** o con altri **finanziamenti a destinazione vincolata**, **l'80%** delle risorse finanziarie **del fondo** costituito ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice Appalti **è ripartito tra il personale** avente diritto secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento. Non è applicabile a dette procedure il comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

8.2 Fasce di importo e percentuali per forniture di beni e servizi

Il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 113 del Codice è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara.

La misura effettiva del fondo è rapportata all'importo a base della correlata procedura di gara, secondo le seguenti tabelle 1 e 2; le quote percentuali sono comprensive della quota del 20% di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice:

Tabella 1: Fasce d'importo per forniture di beni e servizi	
Classi d'importo delle forniture di beni e servizi	**Percentuale da applicare**
fino a euro 500.000,00	**1,0%**
da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00	**0,8%**
da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%

- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	**0,6%**
da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	**0,4%**
oltre 20.000.001,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
- oltre 20.000.001,00	**0,0%**

In caso di adesione a **convenzioni ARIA/CONSIP per farmaci e vaccini** (categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018), le percentuali indicate nella Tabella 1 saranno ridotte del 50% in osservanza delle disposizioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16 dicembre 2019 – Sub-Allegato n. 1.

Procedure centralizzate: coefficienti di pesatura della complessità

Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative inerenti all'obbligo di ricorrere, in via prioritaria, alle procedure centralizzate, sono definiti i coefficienti di pesatura della complessità, con diminuzione delle risorse da destinare all'incentivo, valorizzati secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella 2: Grado di complessità delle procedure	
Tipologia di procedura di gara	**MOLTIPLICATORE**
Procedure ARCA/CONSIP/Centrali di committenza	1
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	0,7
Gare autonome a livello di singola azienda	0,5

8.3 Criteri e percentuali di ripartizione per forniture di beni e servizi

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per l'approvvigionamento di beni e servizi sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
- ✓ competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- ✓ tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria di inquadramento contrattuale;
- ✓ complessità della procedura di approvvigionamento del bene o del servizio.

Una volta definito l'importo complessivo del fondo lo stesso deve essere ripartito tra le tre fasi in cui si articola ogni procedura di acquisto, secondo le seguenti percentuali:

FASI DELLA PROCEDURA	RIPARTIZIONE FONDO TRA LE TRE FASI	Quota della percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.4 dell'art. 113 del codice	Accantonamento ex art. 113 c.4 del codice (20%)
Fase 1: fase programmazione	→ 10% del valore del fondo	8%	2%
Fase 2: fase procedura di affidamento	→ 35% del valore del fondo	28%	7%
Fase 3: fase esecuzione	→ 55% del valore del fondo	44%	11%

PERCENTUALI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO TRA IL PERSONALE

La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla **quota di incentivo erogabile al personale (80%),** al netto della quota (20%) di cui al comma 4 dell'articolo 113 del Codice, è operata dal dirigente apicale preposto alla struttura competente (o suo delegato), secondo le percentuali riportate nella seguente tabella:

Funzioni / attività affidate	Fasi della procedura			Totali (100%)
	Programmazione (10%)	Affidamento (35%)	Esecuzione (55%)	
Responsabile unico del procedimento (RUP)	2%	7%	3%	12%
Personale con funzioni di supporto al RUP (*)	8%	28%	37%	73%
Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)			10%	10%
Personale con funzioni di supporto al DEC (**)			5%	5%

(*) In caso di mancata nomina formale di personale con funzioni di supporto al RUP, la relativa quota sarà assegnata al Responsabile unico del procedimento (RUP).

(**) In caso di mancata nomina formale di personale con funzioni di supporto al DEC, la relativa quota sarà assegnata al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DEL FONDO LAVORI - CRITERI FASCE DI IMPORTO E PERCENTUALI

9.1 Criteri per la costituzione del Fondo per lavori

Nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei singoli interventi di realizzazione di lavori, verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo incentivante.

Il fondo incentivante per funzioni tecniche è appostato sul quadro economico dell'intervento cui si riferisce [5].

Eventuali **varianti in corso d'opera**, [6] in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari il cui **valore rientri nel quadro economico** posto a base di gara **non** comportano rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo.
Eventuali varianti in corso d'opera, in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari il cui **valore non rientri nel quadro economico** posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi, a modifica del progetto originario**,** siano autorizzati da Regione Lombardia.
Nell'ipotesi in cui l'intervento sia da qualificare come **fornitura con posa in opera**, caratterizzato da assemblaggio/completamento del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione dell'incentivo è quella riferita alla **prestazione economicamente prevalente.**

I criteri per la determinazione del fondo sono di seguito individuati:

La valorizzazione del fondo matura solo per **procedure di gara effettuate con modalità comparativa per importi superiori a Euro 40.000,00**.

Sono esclusi dall'accantonamento del fondo:

- le procedure ad affidamento diretto (senza confronto competitivo);
- le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, quando i lavori possono essere realizzati unicamente da un operatore;
- le proroghe contrattuali: si sottolinea che la proroga tecnica di contratti scaduti non costituisce requisito per la costituzione del fondo;
- le procedure di acquisto per beni e servizi il cui valore sia inferiore a euro 40.000,00 (anche se effettuate con procedura comparativa).[7] Per le gare aggregate e/o convenzioni centralizzare ARIA/Consip si precisa che:
  c) sono escluse dall'accantonamento del fondo le adesioni per importi complessivi inferiori a Euro 40.000,00;

[5] DGR N. XI/2672 del 16.12.2019- Suballegato n. 1 - pag.245
[6] DGR N. XI/2672 del 16.12.2019- Suballegato n. 1 - pag. 246
[7] *DGR N. XI/2672 del 16.12.2019 -Sub allegato 1 -pag. 241: si precisa che il l'esclusione ha rilievo "anche con la finalità evitare il ricorso indiscriminato al frazionamento delle forniture".*

d) qualora, nel corso del singolo anno, siano effettuate più adesioni alla medesima gara aggregata e/o convenzione centralizzata i cui importi cumulati siano superiori a 40.000,00 euro, tali procedure sono da considerare per la determinazione del fondo.

- i contratti di concessione.

L'adesione a gare già aggiudicate, per le quali non sia stata prevista la costituzione del fondo nel quadro economico, non costituisce requisito per la costituzione del fondo.

Il fondo si costituisce:

- **per le gare autonome** (a livello di singola azienda): al momento della pubblicazione del bando (per acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria) o del lancio della procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel (per acquisti di valore compreso tra Euro 40.000,00 e la soglia comunitaria);

- **per le gare aggregate**: per la quota parte dell'ASST di Lodi al momento della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura sulla piattaforma Sintel se l'ASST riveste il ruolo di azienda capofila; qualora invece l'ASST di Lodi rivesta il ruolo di "azienda aggregata", al momento dell'adesione per la quota parte di propria competenza;

- **per le gare ARIA SpA o CONSIP SpA**: al momento dell'adesione da parte della ASST di Lodi alla convenzione centralizzata.

Per le procedure inerenti i lavori **finanziate dalla Comunità Europea** o con altri **finanziamenti a destinazione vincolata**, **l'80%** delle risorse finanziarie **del fondo** costituito ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice Appalti **è ripartito tra il personale** avente diritto secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento. Non è applicabile a dette procedure il comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 60/2016 e ss.mm.ii.

9.2 Fasce di importo e percentuali per lavori

Il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 113 del Codice è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara.

La misura effettiva del fondo è rapportata all'importo dei lavori a base della correlata procedura di gara secondo le seguenti tabelle (le quote percentuali sono comprensive della quota del 20% di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice):

Tabella 1: Fasce d'importo per realizzazione di lavori	
Classi d'importo per realizzazione di lavori	**Percentuale da applicare**
fino a euro 500.000,00	**2,0%**
da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00	**1,6%**
da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00	1,6%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	**1,2%**
da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00	1,6%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,2%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	**0,8%**
oltre 20.000.001,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00	1,6%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,2%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,8%
- oltre 20.000.001,00	**0,0%**

Eventuali **varianti in corso d'opera** [8], in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, non comportano rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo.
Eventuali varianti in corso d'opera ovvero interventi supplementari, il cui valore non sia ricompreso nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi, a modifica del progetto originario, siano autorizzati da Regione Lombardia.
Nell'ipotesi in cui l'intervento sia da qualificare come **fornitura con posa in opera**, caratterizzato da assemblaggio/completamento del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alla prestazione economicamente prevalente.

L'articolazione nelle classi d'importo riportate nella suddetta tabella è rappresentativa anche del grado di complessità dei lavori da realizzare.

9.3 Criteri percentuali di ripartizione per i lavori

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
- ✓ competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- ✓ tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria di inquadramento contrattuale.

[8] *DGR N. IX/2672 del 16.12.2019 - Sub allegato 1: disposizione a pag. 246*

Una volta definito l'importo complessivo del fondo lo stesso deve essere ripartito tra le tre fasi in cui si articola ogni procedura di affidamento, secondo le seguenti percentuali:

FASI DELLA PROCEDURA	RIPARTIZIONE DEL FONDO TRA LE FASI
1. PROGRAMMAZIONE	5% del valore del fondo
2. VERIFICA E AFFIDAMENTO	35% del valore del fondo
3. ESECUZIONE	60% del valore del fondo

PERCENTUALI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO TRA IL PERSONALE

La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla **quota di incentivo erogabile al personale (80%),** al netto della quota (20%) di cui al comma 4 dell'articolo 113 del Codice, è operata dal dirigente apicale preposto alla struttura competente (o suo delegato), secondo le percentuali riportate nella seguente tabella:

Funzioni /attività affidate al personale	**Fasi della procedura**				**Totali**
	Programmazione	***Verifica e Affidamento***		***Esecuzione***	
	5%	*Verifica 5,00%*	*Affidamento 25,00%*	*65%*	*100%*
Responsabile unico del procedimento (RUP)	2%	0,50%	1,50%	7%	**11%**
Verificatore della progettazione		2,50%			**2,50%**
Direttore dei lavori (DL)				35%	**35%**
Collaudatore				5%	**5%**
Personale con funzioni di supporto tecnico (*)	2%	2,00%	4%	10%	**18%**
Personale con funzioni di supporto amministrativo (**)	1%		19,50%	8%	**28,50%**

(*) In caso di mancata nomina formale del personale con funzioni di supporto tecnico, le relative quote saranno assegnate rispettivamente al Responsabile unico del procedimento (RUP) o al Verificatore della progettazione o al Direttore dei lavori (sia nella fase di affidamento, sia nella fase di esecuzione).

(**) In caso di mancata nomina formale del personale con funzioni di supporto amministrativo, le relative quote saranno assegnate rispettivamente al Responsabile unico del procedimento (RUP) o al Direttore dei lavori (sia nella fase di affidamento, sia nella fase di esecuzione).

ARTICOLO 10 – REGISTRAZIONE A BILANCIO

Il fondo si registra a bilancio per competenza. Sul bilancio del primo anno si registrano i valori relativi alle fasi 1 e 2 (fase 1 – programmazione dei fabbisogni, fase 2 – procedura di affidamento) e la quota parte di spettanza dell'anno della fase 3 (fase 3 – esecuzione).

Per quanto concerne l'importo posto a base di gara e l'imputazione a bilancio si precisa quanto segue:

- ✓ **per le gare indette autonomamente** dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ha come riferimento l'importo a base di gara (intendendo il fabbisogno della singola azienda, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende, per proroghe e per rinnovi) e grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura su sistemi di intermediazione telematica (Sintel, Mepa, ecc.) al 100% per la fase 1 e per la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;

- ✓ **per le gare aggregate** nelle quali l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi riveste il **ruolo di azienda capofila**, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata calcolando l'importo delle fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni e calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base di gara della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende); il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura su sistemi di intermediazione telematica (Sintel, Mepa, ecc.) al 100% per la fase 1 e per la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;

- ✓ **per le gare aggregate** nelle quali l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi riveste il ruolo di **azienda aggregata**, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata al momento dell'adesione calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 è di competenza della sola azienda capofila; il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in modo proporzionale alla durata per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;

- ✓ **per le adesioni ARIA/CONSIP l**a valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata al momento dell'adesione avendo a riferimento il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza delle Aziende Sanitarie; il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in modo proporzionale alla durata per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della

fase 3 – per valore del proprio fabbisogno s'intende l'importo complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata in diverse tranches.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

ATTO DI INDIVIDUAZIONE

Il dirigente apicale preposto alla struttura competente, in fase di programmazione, individua con atto scritto i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di approvvigionamento di beni e servizi o di realizzazione di lavori.
L'atto di individuazione è da allegare al quadro economico dell'intervento.
Nel caso in cui il personale da individuare appartenga a strutture operative diverse, il dirigente apicale procede alla individuazione d' intesa con il dirigente di tali strutture.

Nella individuazione il dirigente deve tenere conto:
- ✓ della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- ✓ della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- ✓ della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- ✓ del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali.

ATTO DI ACCERTAMENTO

Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento, da parte del dirigente apicale, preposto alla struttura competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
L' atto di accertamento del dirigente, da redigersi per iscritto e in osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento, consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate siano state svolte compiutamente, senza errori o ritardi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 106 e 107 del Codice.
Le eventuali somme non erogabili ai dipendenti, in conseguenza dell'accertamento, incrementano il fondo di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.

LIMITI ALLA EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Per cause imputabili al dipendente
Fermo restando quanto sopra stabilito, l'incentivo, da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti, è decurtato nell'atto di accertamento di una percentuale, commisurata alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'approvvigionamento del bene o del servizio o sulla realizzazione dei lavori, da determinarsi in relazione alla durata del ritardo o all'incremento dei costi.

Le percentuali di decurtazione per ritardi imputabili ai dipendenti sono indicate nella Tabella A; le percentuali di decurtazione per errori imputabili ai dipendenti che comportano incremento dei costi sono indicate nella Tabella B.
Nel caso in cui, per cause imputabili ai dipendenti, si verifichino contemporaneamente sia ritardo che incremento dei costi, nell'atto di accertamento si applicano le percentuali di decurtazione indicate nella Tabella B.

TABELLA **A** – RIDUZIONE INCENTIVO PER **RITARDI** IMPUTABILI AI DIPENDENTI	
Ritardo	**Riduzione incentivo**
Tra il 10% e il 20% del tempo contrattuale	10%
Tra il 21% e il 40% del tempo contrattuale	30%
Oltre il 40% del tempo contrattuale	40%

TABELLA **B** – RIDUZIONE INCENTIVO PER ERRORI IMPUTABILI AI DIPENDENTI CHE COMPORTANO **INCREMENTO DEI COSTI**	
Incremento dei costi	**Riduzione incentivo**
Entro 20% dell'importo contrattuale	20%
Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Fermo restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile del dipendente pubblico, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
Non può essere disposto il pagamento dell'incentivo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione.
Nel caso in cui l'incentivo, o parte di esso, sia stato pagato e successivamente si accerti un evento, non noto all'atto del pagamento e ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente, che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, nelle forme previste dalla legge.

Per cause connesse alla procedura di gara o alla esecuzione del contratto
Qualora, in corso di esecuzione di un contratto relativo a una procedura per la quale sia previsto il pagamento dell'incentivo, si verifichino i presupposti per la sospensione delle prestazioni (articolo 107 del Codice) per un periodo superiore a un mese, sono liquidate le somme incentivanti per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione. Le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.
Qualora una procedura per la quale sia previsto il pagamento dell'incentivo debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto ad essa connesso, sono liquidate le somme incentivanti per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.

ARTICOLO 12 – CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti l'incentivo è comunque compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per il lavoro straordinario, salvo quanto stabilito all'articolo 6.3 del presente regolamento.
Le disposizioni del presente regolamento valgono anche per il personale che sia titolare di una posizione organizzativa che percepisce, oltre al trattamento economico fondamentale, anche la retribuzione di posizione e di risultato previste per questa figura.

ARTICOLO 13 – CENTRALE DI COMMITTENZA

L'Azienda, quando si avvale delle attività della centrale di committenza per l'espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e per i lavori, può destinare, su richiesta della centrale di committenza, nei limiti previsti dall'art. 113, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una quota parte dell'incentivo, non superiore a un quarto, per le fasi di competenza del personale della centrale di committenza.
Nella convenzione/contratto, che regola i rapporti tra Azienda e Centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

ARTICOLO 14 – RIDUZIONE DELL'INCENTIVO E INCREMENTO DEL FONDO

Qualora l'attività che comporta, nei termini previsti nel presente regolamento, il pagamento di somme incentivanti sia affidata in parte al personale dipendente della stazione appaltante e in parte a professionisti esterni, le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte da professionisti esterni incrementano il fondo di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 15 – QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Il dirigente apicale preposto alla struttura competente, sentito il RUP qualora non rivesta esso stesso tale ruolo, stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo ai soggetti aventi diritto.
Con riferimento alle forniture di beni e servizi, per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale, si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato dal suddetto dirigente apicale ed effettivamente assegnato da Regione Lombardia.
Con riferimento alla realizzazione di lavori, per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale, si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato dal suddetto dirigente apicale ed effettivamente previsto nel quadro economico approvato.

La determinazione dirigenziale di quantificazione e liquidazione degli incentivi contiene l'attestazione:

- ✓ delle attività assegnate e di quelle espletate;
- ✓ dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti, imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività incentivate;
- ✓ della modalità di ripartizione dell'incentivo tra ciascun avente diritto, specificando, quando ne ricorre il caso, le diverse somme da corrispondere per ogni annualità.

La determinazione dirigenziale è successivamente trasmessa dal dirigente competente al servizio aziendale preposto alla gestione del trattamento economico, affinché il medesimo provveda all'erogazione degli incentivi sulla base delle indicazioni in essa contenute.

ARTICOLO 16 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Applicazione nell'ambito di forniture di bene e servizi
Il presente regolamento si applica alle forniture di beni e servizi per i quali sia previsto, nei relativi quadri economici, l'accantonamento delle risorse necessarie e a condizione che le risorse destinate all'incentivo per le singole fasi della procedura siano state assegnate da Regione Lombardia.

Applicazione nell'ambito della realizzazione dei lavori
Il presente regolamento si applica alla realizzazione di lavori per i quali sia previsto, nel relativo quadro economico, l'accantonamento delle risorse necessarie.

Corresponsione delle quote
L' Azienda, osservate le disposizioni e le procedure previste dal presente Regolamento, procede, in relazione alle risorse finanziarie destinate all'incentivo e disponibili, alla programmazione della corresponsione delle quote di incentivo al personale avente diritto.

ARTICOLO 17 – UTILIZZO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 4, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

La quota del 20% prevista dall'articolo 113, comma 4, del Codice, sarà utilizzabile, a seguito all'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura del fondo assegnato annualmente da Regione Lombardia, con riferimento alle forniture di beni e servizi e nella misura determinata dai relativi accantonamenti presenti nei quadri economici formalmente approvati dalla stazione appaltante ed eventualmente dal competente organo regionale con riferimento alla realizzazione di lavori.
Eventuali incrementi della suddetta quota determinatisi ai sensi dell'articolo 113 del Codice, ai sensi del Sub-Allegato n. 1 della DGR XI/2672 del 16 dicembre 2019 e ai sensi del presente regolamento, saranno utilizzabili solo in seguito all'adozione della determinazione dirigenziale, da parte del dirigente apicale preposto alla struttura competente, che stabilisce l'entità del predetto incremento.

ARTICOLO 18 – CLAUSOLA GENERALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del codice civile, alle leggi e alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on line della ASST di Lodi.
Il regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Azienda nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.